



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

Ordinanza n. 26

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente – misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL SINDACO

PREMESSO che è in atto un'emergenza sanitaria causata dall'infezione da COVID-19, che ha portato all'adozione di stringenti misure volte a prevenire e limitare la diffusione del contagio;

RICHIAMATI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» (pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020) e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 25 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020 e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020;
- il DPCM del 17 maggio 2020, n. 19 «*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 17 maggio 2020;

- l'Allegato 17 al DPCM del 17 maggio 2020, n. 19, contenente le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive e, in particolare, la scheda tecnica relativa alle attività turistiche di stabilimenti balneari e spiagge;
- il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020»;
- le ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Presidente della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia recanti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'ordinanza di balneazione adottata in data odierna dalla Responsabile di P.O. del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;

VISTO il "Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 21.05.2014 e s.m.i.;

VISTA la proposta, formulata da PromoturismoFVG, per la corretta gestione degli stabilimenti balneari, lungo tutta la costa del FVG in epoca COVID-19, denominata "Linee Guida per la spiaggia FVG2020";

VISTO il Piano di utilizzazione del Demanio marittimo (P.U.D.) avente finalità turistico-ricreativa, ed in particolare il punto 8.6, della parte I, "Recinzioni e varchi" ai sensi del quale: "Non è ammessa, di norma, la realizzazione di recinzioni";

VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale il Sindaco ha il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

VALUTATA la necessità di garantire la tutela della salute pubblica e finanche l'osservanza di tutte le misure di carattere igienico-sanitario, al fine di evitare la circolazione del virus e prevenire e contrastare il diffondersi dello stesso, in tutte le aree del demanio marittimo avente finalità turistico ricreativa e, in particolare, con specifico riferimento al distanziamento sociale e al divieto di assembramento;

DISPONE

1. In deroga al punto 8.6 della parte I del Piano di utilizzazione del Demanio marittimo (P.U.D.) avente finalità turistico-ricreativa, è consentita, nel territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro, la perimetrazione fisica delle aree oggetto di concessione o di libera spiaggia ove funzionali a garantire l'afflusso di persone nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento.
2. In ogni caso, le perimetrazioni fisiche dovranno essere realizzate in modo tale da assicurare la tempestiva evacuazione lungo le vie di fuga in caso di necessità.

3. È vietato stazionare, anche mediante sdraio, sedie, sgabelli, tende, teli, attrezzature gonfiabili, etc., nonché con mezzi nautici, nella fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad esclusione dei mezzi di soccorso.
4. È inoltre vietato stazionare, anche mediante sdraio, sedie, sgabelli, tende, teli, ombrelloni, asciugamani e attrezzature gonfiabili, in presenza di stabilimenti balneari, anche nella fascia che si estende oltre i cinque metri dalla battigia fino alla prima fila di ombrelloni.
5. Al fine della tutela della salute pubblica e dell'integrità delle attrezzature sanificate, ai concessionari è consentita la chiusura delle rispettive aree in concessione dalle ore 23:00 alle ore 05:00. È comunque consentito l'accesso al personale addetto alle operazioni di sanificazione o di sorveglianza.
6. È facoltà del concessionario interdire, temporaneamente, l'utilizzo di una parte o della totalità delle aree o delle pertinenze oggetto della concessione, al fine di assicurare il rispetto delle misure sanitarie permanendo, comunque, l'obbligo di garantire il servizio di salvamento con le modalità stabilite dalle vigenti ordinanze.
7. I concessionari, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento della battigia, al fine di assicurare il rispetto delle misure sanitarie, possono disporre di corridoi di entrata e uscita all'arenile, ai fini della gestione dell'afflusso di persone.

Copia della presente viene trasmessa al Comando della Polizia Locale, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Capitaneria di Porto e alla Guardia di Finanza di Lignano Sabbiadoro.

Copia della presente viene trasmessa al Prefetto di Udine.

Le violazioni al disposto della presente ordinanza contingibile ed urgente verranno punite a norma dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termini di giorni centoventi.

Lignano Sabbiadoro lì, 29/05/2020



IL SINDACO
Avv. Luca Farotto